

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato
Patrocinante in Cassazione

ANGELICA CISARRI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

Associati

DANIELA GABURA
Dottore Commercialista

FRANCESCA SANTINI
Consulente del Lavoro

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

OGGETTO: Credito d'imposta beni strumentali: non necessario il riferimento normativo nei ddt

I soggetti che usufruiscono del credito d'imposta di cui all'art. 1, co. da 1051 a 1063, L. 178/2020¹ sono tenuti a conservare, a pena di revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento della spesa e la corretta determinazione del costo agevolabile. Di conseguenza, le fatture e gli altri documenti devono contenere l'apposito riferimento normativo (es. *"acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 1, co. da 1051 a 1063, L. 178/2020"*).

I documenti già emessi, sprovvisti delle corrette indicazioni normative, possono essere integrati/regolarizzati nel seguente modo:

- in caso di fatture ricevute in formato cartaceo il riferimento alle disposizioni agevolative può essere riportato dall'acquirente sull'originale di ogni fattura con scrittura indelebile (o timbro);
- in caso di fatture ricevute in formato elettronico tramite Sdl è possibile o stampare una copia cartacea apponendo il riferimento con scritta indelebile (o timbro) e conservarla ai sensi dell'art. 39 del DPR 633/72 o effettuare un'integrazione elettronica, da allegare e conservare con l'originale, da inviare come autofattura.

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 270 del 18.05.2022, ha precisato che la dicitura normativa deve essere riportata anche sul documento di trasporto. A supporto, il MEF in risposta all'Interrogazione parlamentare n. 5-01787 del 10.01.2024 ha confermato che tra i documenti idonei ad assolvere le predette funzioni, oltre alla fattura, devono ritenersi ricompresi anche i documenti di trasporto che certificano la consegna del bene ed in relazione ai quali occorre indicare il riferimento alle disposizioni agevolative. Precisa, tuttavia, che l'indicazione del riferimento normativo può considerarsi formalmente rispettata nei casi in cui la fattura richiami chiaramente ed univocamente il documento di trasporto nel quale è stata omessa l'indicazione della norma agevolativa. Tale chiarimento evita alle imprese che hanno ricevuto un ddt privo dell'indicazione normativa di dover procedere all'integrazione di tale documento pur disponendo di una fattura d'acquisto correttamente compilata.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Sara Magnani

¹ Credito d'imposta derivante da investimenti in beni strumentali nuovi e Industria 4.0.